

N.B. il presente testo è soltanto ufficioso, in attesa della pubblicazione del testo ufficiale del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

Ritenuto, altresì, di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160 nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2008 rispetto a novembre 2006 in misura pari al 5%;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Articolo 1

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto (allegato I).

Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: articolo 117, comma 5; articolo 123, commi 11 ed 11 bis; articolo 142, **commi 9, 9-bis e 11**; articolo 157, comma 7-bis; articolo 170, comma 6-bis; articolo 173, comma 3-bis. Sono altresì escluse le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6 bis, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160 e dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Roma,

*Il Ministro della giustizia:
Il Ministro dell'economia e delle finanze:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:*

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 22 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 23 a € 92

Ove era prevista la sanzione da € 35 a € 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 37 a € 150.

Ove era prevista la sanzione da € 36 a € 148 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 155.

Ove era prevista la sanzione da € 45 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 47 a € 92.

Ove era prevista la sanzione da € 67 a € 271 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 70 a € 285.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 74 a € 299.

Ove era prevista la sanzione da € 73 a € 290 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 305

Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 296 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 78 a € 311.

Ove era prevista la sanzione da € 88 a € 178 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 92 a € 187.

Ove era prevista la sanzione da € 111 a € 222 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 117 a € 233.

Ove era prevista la sanzione da € 136 a € 543 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143 a € 570.

Ove era prevista la sanzione da € 137 a € 549 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 144 a € 576.

Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 150 a € 599.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 624.

Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 263 a € 1.050.

Ove era prevista la sanzione da € 259 a € 1.036 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 272 a € 1.088.

Ove era prevista la sanzione da € 281 a € 1.123 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 295 a € 1.179.

Ove era prevista la sanzione da € 292 a € 1.169 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 307 a € 1.227.

Ove era prevista la sanzione da € 311 a € 1.555 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.633.

Ove era prevista la sanzione da € 339 a € 1.358 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.426.

Ove era prevista la sanzione da € 355 a € 1.427 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 373 a € 1.498

Ove era prevista la sanzione da € 370 a € 1.485 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.559.

Ove era prevista la sanzione da € 516 a € 2.065 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 542 a € 2.168.

Ove era prevista la sanzione da € 584 a € 2.338 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 613 a € 2.455.

Ove era prevista la sanzione da € 622 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 653 a € 3.267.

Ove era prevista la sanzione da € 675 a € 2.714 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 709 a € 2.850.

Ove era prevista la sanzione da € 680 a € 2.723 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 714 a € 2.859.

Ove era prevista la sanzione da € 681 a € 2.749 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 715 a € 2.886.

Ove era prevista la sanzione da € 708 a € 2.834 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 743 a € **2.976**.

Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 749 a € 2.996.

Ove era prevista la sanzione da € 742 a € 2.970 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € **3.119**.

Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 870 a € 3.481.

Ove era prevista la sanzione da € 1.036 a € 10.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.088 a € 10.878.

Ove era prevista la sanzione da € 1.169 a € 4.678 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.227 a € 4.912.

Ove era prevista la sanzione da € 1.554 a € 6.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.632 a € 6.527

Ove era prevista la sanzione da € 1.605 a € 6.420 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.685 a € 6.741

Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.769 a € 7.078.

Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.754 a € 7018 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.842 a € 7.369.

Ove era prevista la sanzione da € 2.338 a € 9.357 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.455 a € 9.825

Ove era prevista la sanzione da € 4.144 a € 16.576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.351 a € 17.405.